



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Ai Sindaci dei Comuni

PEC  
Allegati n. 1

Ai Presidenti delle Comunità montane

Al Presidente del Consorzio B.I.M

Ai Presidenti delle Associazioni dei  
Comuni:

- Sub-Ato Monte Emilius Piana  
d'Aosta
- MI-VALLÉE
- Associazione Asilo Nido Saint-  
Christophe – Quart – Brissogne

Réf. n° - Prot. n. 1305/del  
V/ réf. – Vs. rif.

e, p.c., Al Presidente del

Aoste / Aosta 21/1/2014

Consiglio permanente degli enti locali

**Oggetto:** Modifica delle soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Facendo seguito alla ns. nota prot. n. 1112/del in data 16 gennaio 2012, con la presente si segnala che con Regolamento (UE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. L. 335/17 del 14 dicembre 2013 (vedi allegato), sono state modificate le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, concernenti le soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2014 gli importi delle soglie comunitarie dei contratti in materia di appalti, servizi e forniture sono i seguenti:

|  | Soglie precedenti | Soglie dal 1° gennaio<br>2014 |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Lavori   | 5.000.000,00      | <b>5.186.000,00</b>           |
| Servizi e forniture (settori ordinari)         | 200.000,00        | <b>207.000,00</b>             |
| Servizi e forniture (settori speciali)         | 400.000,00        | <b>414.000,00</b>             |
| Servizi e forniture (amministrazioni centrali) | 130.000,00        | <b>134.000,00</b>             |

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Enti locali

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165 274933  
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta  
P.zza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165 274933  
telefax +39 0165 274904

PEI entilocali@regione.vda.it  
PEC eell\_prefettura\_vvff\_protctiv@pec.regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)

C.F. 80002270074

Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) sono da intendersi automaticamente modificate secondo gli importi introdotti dal Regolamento UE n. 1336/2013.

Si comunica, inoltre, che a far data dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport - servizio telematico di verifica dei requisiti degli operatori ai fini della partecipazione alle gare pubbliche), in regime di obbligatorietà per gli affidamenti nei settori ordinari di importo a base d'asta pari o superiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. 163/2006.

L'autorità di Vigilanza per i contratti pubblici ha precisato, con comunicato del 16 dicembre 2013<sup>1</sup>, che le stazioni appaltanti devono eseguire le verifiche dei requisiti di partecipazione dei concorrenti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso l'accesso, previa registrazione, al sistema AVCPASS per i CIG richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2014. Ne consegue che rimangono fuori dall'ambito di applicazione di tale obbligo le gare indette prima di tale data, anche se scadenti dopo il 1° gennaio 2104.

Cordiali saluti.

La Dirigente  
(Nadia BENNANI)

PV/

---

<sup>1</sup> Il comunicato del Presidente dell'Autorità del 16 dicembre 2013 e la documentazione richiamata nello stesso (deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 con relazione, tabella e elenco codici tributo allegati) sono consultabili sul sito internet dell'AVCP nella sezione Attività dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ComunicatiPresidenteAutorita> oppure direttamente al link <http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=5551>.

## REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2013

**che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

siano allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato per difetto al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 69,

- (3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall'accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 78,

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 68,

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800/CE <sup>(4)</sup> il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «l'accordo»). Occorre che l'accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

1) Il testo dell'articolo 16 è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, è opportuno che le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l'accordo

2) Il testo dell'articolo 61 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, l'importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
- b) al paragrafo 2, l'importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR».

<sup>(1)</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

<sup>(3)</sup> GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

<sup>(4)</sup> Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

*Articolo 2*

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

- 1) Il testo dell'articolo 7 è così modificato:
  - a) alla lettera a), l'importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
  - b) alla lettera b), l'importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
  - c) alla lettera c), l'importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
- 2) All'articolo 8, il primo comma è così modificato:
  - a) alla lettera a), l'importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;
  - b) alla lettera b), l'importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
- 3) All'articolo 56, l'importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
- 4) All'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

5) All'articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
- b) alla lettera b), l'importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
- c) alla lettera c), l'importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».

*Articolo 3*

Il testo dell'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- 1) alla lettera a), l'importo «400 000 EUR» è sostituito da «414 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO